



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
N° 19940/07
Sentenza

N° 800/07
Cronologico/A

N° 15802/07
Repertorio

R.G.

R.Sent.

R.Sez.

Il Tribunale di Roma, sez. XI civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lombardi Eleonora, ha pronunciato la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

nella causa n. 83140 dell'anno 2003

promossa da

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Roma, largo del Nazareno n.8, presso lo studio degli avv. Massimo Cerniglia e Michele Venturiello, che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato steso a margine dell'atto di citazione.

ATTORE

E

[REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, largo del [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED], che la rappresenta e difende in virtù di mandato steso in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

CONVENUTA

OGGETTO: azione di condanna al risarcimento del danno (contratto bancario).

All'udienza del 2/2/2007, le parti precisavano le conclusioni come segue:

per parte attrice: "Voglia il Tribunale adito:

1. in via principale riconoscere e dichiarare la nullità del contratto di compravendita e/o collocamento delle obbligazioni per cui è causa per violazione delle norme imperative di cui al TUIF ed in relazione all'art. 1418 c.c., condannando, per l'effetto, la Banca convenuta alla restituzione integrale della somma di € 20.539,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Eleonora Lombardi

2. in via subordinata, riconoscere e dichiarare l'annullamento del medesimo contratto ai sensi dell'art.1427 e seguenti c.c., condannando, per l'effetto, la banca convenuta alla restituzione integrale della somma di € 20.539,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

IL CASO.it

3. in via ulteriormente subordinata, riconoscere e dichiarare il grave inadempimento della banca convenuta, per tutti i comportamenti posti in essere all'atto della collocazione delle obbligazioni, e risolvere il contratto de quo, nonché, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione dell'investimento e comunque al risarcimento del danno pari alla somma investita, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

4. In ogni caso, accertare e dichiarare che il comportamento della banca ha integrato un illecito civile e/o penale e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali consistenti nella restituzione della somma corrisposta per i Bond, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ed al risarcimento del danno morale e/o biologico ed esistenziale, che si indica, in via equitativa, in € 5.000,00.

5. Con condanna di spese, competenze ed onorari."

Per la convenuta: "Voglia l'On.le Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria eccezione, difesa o deduzione, per tutti i motivi suesposti

Rigettare le domande tutte proposte da parte attrice;

con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre gli accessori di legge."



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 3/11/2003, [redacted] ha convenuto in giudizio la s.p.a. [redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, esponendo:

- a) di aver sottoscritto in data 21/12/2000 un ordine di acquisto di obbligazioni Cirio s.p.a. 8% 22/1/2001-21/12/2005 per un controvalore di € 20.539,17, comprensivo di spese e commissioni;
- b) di aver ottenuto rassicurazioni dalla convenuta sulla sicurezza dell'investimento;
- c) che nel 2000 la s.p.a. Cirio chiudeva l'esercizio con notevoli perdite e nel 2002 l'esposizione debitoria della società nei confronti degli obbligazionisti e delle banche era altissima, così da impedire all'attore la restituzione del capitale investito.

Tanto premesso, il [redacted] deduceva la nullità del contratto di investimento per mancata consegna, da parte della banca convenuta, del prospetto informativo e chiedeva la restituzione della somma di € 20.539,17; deduceva altresì l'annullabilità del contratto per vizio del consenso (errore) e la risoluzione per grave inadempimento, in ragione della violazione dell'obbligo di consegna del prospetto informativo, del conflitto di interesse tra banca e emittente, e della violazione dell'obbligo di non vendere all'attore.

Inoltre l'attore deduceva la responsabilità extracontrattuale della convenuta sotto il profilo del danno morale e biologico, quantificando la richiesta risarcitoria nella misura di € 5.000,00.

E. Lauricella

Si costituiva in giudizio la s.p.a. ██████████, chiedendo il rigetto della domanda sul presupposto che la banca non era soggetto collocatore delle obbligazioni Cirio ma mera acquirente; inoltre deduceva l'assenza di colpa della banca.

Veniva disposta C.T.U. volta ad accertare l'adeguatezza dell'operazione in ordine al profilo di rischio dell'investitore.

Veniva disposto l'interrogatorio formale dell'attore.

La causa, istruita mediante produzione di documenti ed escussione di testimoni, sulle conclusioni come trascritte in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 2/2/2007, con termini ex art.190 c.p.c. per deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice di risoluzione per inadempimento è fondata.

Sulla domanda di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative.

La normativa di settore è accolta nel TU 24/2/98 n.58 (disposizioni in tema di intermediazione finanziaria) e nel Regolamento Consob 1/7/98 che ha specificato i doveri degli intermediari, già contenuti nei principi codificati nel testo unico.

A sostegno della domanda il ██████████ deduce l'assenza, in capo all'attore, della qualifica di investitore istituzionale, giusta quanto stabilito dall'art.94 T.U.I.F..

Appare opportuno premettere che, nel caso di obbligazioni emesse sull'euromercato, *la Direttiva UE 89/298 stabilisce che i titoli possono essere sottoscritti o acquistati soltanto attraverso un ente creditizio o un altro ente finanziario e che per la loro emissione non sussiste l'obbligo del prospetto informativo qualora le euro-obbligazioni non siano oggetto di una campagna generalizzata di pubblicità o di offerta a domicilio(vedi C.T.U.).*

Dette emissioni non soggiacciono all'obbligo del prospetto informativo in quanto riguardano offerte riservate agli investitori istituzionali (art.100 TUF).

Ai fini del collocamento dei titoli viene costituito un consorzio di collocamento al quale prendono parte più intermediari, che curano l'organizzazione ed il collocamento dell'intera operazione ed in particolare il *Lead Manager* del consorzio raccoglierà le informazioni necessarie alla predisposizione di un documento informativo sulla situazione finanziaria ed economica della società emittente (*Offering Circular* nel caso in cui i titoli vengono ammessi alla quotazione).

In ordine alla fattispecie in esame, va precisato che l'obbligazione emessa dalla s.p.a. Cirio Finanziaria è stata collocata sul mercato da un consorzio cui non ha preso parte la Deutsche Bank s.p.a.; inoltre i prestiti del gruppo Cirio non sono provvisti di rating, che viene assegnato dalla *Lead Manager* attraverso l'*Offering Circular*: l'assenza di *rating* si giustifica con la previsione di collocamento delle obbligazioni Cirio presso investitori istituzionali.

Pertanto la vendita al privato risparmiatore dei titoli della specie costituisce un'operazione del mercato secondario, nell'ambito di un'attività di negoziazione svolta dalle banche per proprio conto, e comporta l'obbligo di queste ultime (sia di quelle che sottoscrivono i titoli sia di quelle che li acquistano dalle banche

Elauvred 5



collocatrici) di fornire i servizi necessari per favorire lo scambio di fondi tra emittenti ed acquirenti.

IL CASO.it

In assenza quindi di un prospetto informativo assumono rilievo gli obblighi di informazione e valutazione di adeguatezza previsti dal Regolamento Consob 11522/98.

I doveri della banca si sostanziano nel dovere di informarsi e di informare (vedi Tribunale Genova 15/3/2005 n.1230).

Nel dicembre 2000, epoca di acquisto da parte dell'attore dei titoli, non erano note le informazioni sul rischio di *default* del Gruppo Cirio, ma l'esame dei dati contabili del Gruppo (bilancio consolidato), reso possibile dalla quotazione sul mercato ufficiale della società, avrebbe evidenziato un consistente deterioramento degli equilibri di bilancio.

Dall'esame del bilancio consolidato risulta che nel '99 il Gruppo ha fatto ricorso, in modo significativo, all'indebitamento a breve.

Sugli obblighi dell'intermediario.

Le regole di comportamento poste a carico dell'intermediario del Regolamento Consob n.11522/98 riguardano tre aspetti: la conoscenza del prodotto, la conoscenza del cliente, l'adeguatezza.

L'art.26 del citato Regolamento prevede l'obbligo di acquisire un'adeguata conoscenza degli strumenti finanziari offerti alla clientela; l'art.28 Reg. citato concerne l'acquisizione di notizie circa l'esperienza del cliente in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento, la propensione al rischio; l'art.29 Reg. citato prevede che le operazioni siano adeguate in relazione alla tipologia, all'oggetto, alla frequenza e alla dimensione.

Nella specie l'acquisto dei titoli obbligazionari Cirio è avvenuta in *grey market*, quindi anteriormente all'emissione degli stessi; per detti titoli non era prescritto il prospetto informativo, in quanto non si configurava offerta al pubblico.

Al momento dell'operazione non era disponibile l'*Offering Circular*, che, pur se differente rispetto al prospetto informativo, contiene informazioni utili sulla emittente, né esisteva un *rating* ufficiale del Gruppo.

Le limitate informazioni, desumibili da un'analisi del bilancio consolidato, da indicazioni informali reperibili sul circuito telematico e dal livello della cedola, avrebbero consentito di segnalare un rischio in crescita nell'investimento.

Le valutazioni espresse dalle banche si collocavano intorno a BB (grande incertezza) per poi deteriorarsi successivamente a C (rimborso incerto).

Al riguardo la banca convenuta non ha fornito prova di aver acquisito le suddette informazioni, anche con riferimento all'acquisizione di notizie sull'esperienza finanziaria e sulla situazione economica del [REDACTED] né risulta alcun rifiuto dello stesso attore nel fornire dette informazioni.

Nel settembre 2000, il [REDACTED] si era determinato ad un impiego dei risparmi in BOT, mentre in precedenza la posizione titoli comprendeva sia obbligazioni che un fondo misto (20% azionario).



Elisabetta

In difetto di informazione finanziaria, dalla scheda informativa del 21/12/2000, deve presumersi che la somma di € 20.539,00 costituisca l'integrale patrimonio a disposizione del [redacted] e per tale motivo essa deve ritenersi non adeguata.

Né risulta che l'attore abbia ricevuto informazioni sull'inadeguatezza dell'operazione.

Infine si osserva che, ai sensi dell'art.23 comma 6 TUF, l'onere della prova in ordine alla diligenza nell'adempimento dell'obbligazione è a carico del soggetto intermediario (banca).

Per completezza si osserva che il dedotto conflitto di interessi non è stato provato.

In ordine ai rilievi critici della banca, si osserva che non appare condivisibile l'assunto della convenuta, laddove rileva l'assenza di colpa con riferimento alla situazione economica della emittente, in quanto, a prescindere dall'epoca del *default* (successivo all'ordine di acquisto), la banca avrebbe comunque dovuto assumere informazioni sull'andamento economico della società, peraltro priva di *rating* per quanto innanzi detto e stante l'assenza di un prospetto informativo.

Sulla domanda di annullabilità del contratto per vizi del consenso.

La domanda va respinta in difetto di prova.

Sulla domanda di risoluzione per grave inadempimento.

Secondo quanto già espresso, il comportamento della banca convenuta, che non ha provveduto ad informare il cliente dell'inadeguatezza dell'operazione, come sopra specificata, costituisce grave inadempimento e va quindi dichiarata la risoluzione per grave inadempimento.

La s.p.a. [redacted] va condannata alla restituzione della somma di € 20.539,17 (debito di valuta), oltre agli interessi legali dalla data dell'investimento (21/12/2000) al saldo.

In difetto di prova circa investimenti finanziari alternativi suscettibili di rendere interessi superiori al tasso legale, non può essere riconosciuta una ulteriore somma, come richiesta dall'attore a titolo di risarcimento del danno.

Sulla domanda di risarcimento del danno extracontrattuale.

La domanda va respinta in difetto di prova.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

La presente sentenza è immediatamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sez.11 civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) rigetta la domanda attrice di nullità del contratto;
- b) rigetta la domanda attrice di annullamento del contratto;
- c) In accoglimento della domanda attrice di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno, dichiara la risoluzione del contratto di compravendita di titoli del 21/12/2000 e per l'effetto condanna la s.p.a. [redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 20.539,17, oltre interessi legali dal 21/12/2000 al saldo;

E. Lombardi

d) condanna la s.p.a. [redacted] al rimborso, in favore dell'attore, delle spese del giudizio, che si liquidano in totali € 4.077,00, di cui € 2.660,00 per onorari, € 1.260,00 per diritti, € 157,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge; oltre spese di C.T.U., che si liquidano in € 1.800,00, oltre accessori di legge (C.T.U. dott. [redacted]).
Così deciso in Roma, 20/8/2007 (giudice in ferie dal 3/7/2007 al 19/7/2007 e in turno feriale dal 6/8/2007 al 18/8/2007)

IL GIUDICE UNICO
(dott.ssa Eleonora Lombardi)

Eleonora Lombardi

IL CANCELLIERE "CI"
Enza Pierpaolo Masci



IL CASO.it

Depositato in Cancelleria
Roma, il 15 OTT. 2007

IL CANCELLIERE "CI"
Enza Pierpaolo Masci

DIRITTI DI COPIA PERCEPITI

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA € 7,23

SEZIONE COPIE - AUTENTICHE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CORSO DI REGISTRAZIONE CHE SI RILASCI A RICHIESTA DELL'AVV. CERPIGLIA

ESCLUSIVO USO APPELLO AI SENSI DELL'ART. 66 DPR 26-4-1986 N. 131

29 NOV. 2007



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

IL CANCELLIERE CI
D.ssa Velia Pedullà